

Tenuta della contabilità: le competenze a 360° dei Consulenti del Lavoro

Analisi dell'ultimo pronunciamento che conferma la piena competenza in materia fiscale

Tenuta della contabilità e delle scritture contabili sono attività caratterizzanti la professione di Consulente del Lavoro e gli iscritti al relativo Albo possono regolarmente svolgerle, assistendo imprenditori e società. È questa la scontata posizione che arriva dall'ennesimo pronunciamento di un'Autorità Giudiziaria, chiamata a esprimersi in materia. Non che ci fosse bisogno di ulteriori conferme sul tema, vista l'abbondanza di disposizioni normative e di innumerevoli decisioni di legittimità aventi tutte questo oggetto. Ma non mancano improvide e scomposte azioni di segnalazione o di denuncia che fanno puntualmente un buco nell'acqua, visto che si concludono tutte con provvedimenti che hanno poi tutti esattamente l'analogo esito negativo.

L'ultima decisione in ordine cronologico, citata in apertura, è il decreto di archiviazione emesso il 2 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, riguardante la condotta di un Consulente del Lavoro che ha tenuto le scritture contabili e svolto attività professionale in materia fiscale. In particolare, il Giudice è stato chiamato a decidere se la condotta sopra descritta potesse o meno integrare il reato - previsto e punito dall'articolo 348 del codice penale - di esercizio abusivo della professione. Nel caso di specie, l'iniziale ipotesi accusatoria si fondava sul fatto che l'attività professionale svolta dal Consulente del Lavoro fosse riservata in via esclusiva ai dottori commercialisti. Ebbene, il Giudice, accogliendo la richiesta formulata dal pubblico ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento, sostenendo che "nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori

commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione, proprio in virtù del principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione”.

È da richiamare l'attenzione sul fatto che, nel provvedimento in esame, il Giudice ha recepito l'orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione e, più precisamente, nella sentenza n. 14247 pronunciata dalla Sezione Terza Civile in data 8 luglio 2020. Tale decisione – che ha costituito il fulcro della motivazione del decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro – riveste particolare importanza, poiché ha stabilito che la specifica attività di consulenza del lavoro, riservata ai professionisti abilitati a tale esercizio e iscritti all'Ordine, è da considerare “non ogni attività a qualsiasi titolo collegata alla stessa esistenza, in capo al cliente”(…)” di uno o più rapporti di lavoro con dipendenti, ma l'espletamento degli adempimenti di natura fiscale o previdenziale, in cui il Consulente abilitato, su delega del cliente, opera come sostituto del datore di lavoro”. A sostegno della fondatezza delle argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari è, inoltre, da richiamare la sentenza n. 11545 del 23 marzo 2012 delle Sezioni Unite della Cassazione Penale, secondo cui “le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai D.P.R. n. 1067 e 1068 del 1953”.

È, poi, da sottolineare che la Corte di Cassazione – Sezione Seconda Civile – è tornata sull'argomento con la sentenza n. 3495 del 7 febbraio 2024, riconoscendo che l'attività di “tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti”, può essere svolta oltre che dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili anche dai Consulenti del Lavoro. A sostegno di questa tesi, la Corte ha richiamato il precedente espresso nella sentenza n. 26294 del 17 maggio 2021 della Sesta Sezione della Cassazione Penale secondo cui, “in riferimento all'attività riservata ai Consulenti del Lavoro, in linea di principio le mansioni di amministrazione della busta paga, dei rapporti con enti previdenziali, e in genere della contrattualistica di lavoro, sono rimesse al datore di lavoro che deve occuparsene personalmente o per mezzo di propri dipendenti e sotto la propria responsabilità. Attesa la sempre maggiore complessità di detti adempimenti, è stato opportunamente previsto in alternativa, ex art. 1 comma 1, legge n. 12/1979, che il datore di lavoro possa delegare tali incombenze a un Consulente del Lavoro abilitato, iscritto nel relativo albo professionale nonché ad altre figure professionali (professionisti iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali)”.

In definitiva, il Consulente del Lavoro ben può svolgere prestazioni professionali di tenuta della contabilità, di elaborazione dati e di presentazione delle dichiarazioni fiscali anche sul presupposto che – come affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Civile, nella sentenza n. 8683 del 28 marzo 2019 – “non rientra tra quelle riservate ai dottori commercialisti e ragionieri”. Non a caso tale decisione è stata citata dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, in quanto “al di fuori delle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi”.

In conclusione, al Consulente del Lavoro è consentito di svolgere “attività di tenuta delle scritture contabili dell’impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell’IRAP, dell’IMU o di altre imposte, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria” perché è dotato di specifiche competenze, idonee a creare specifico affidamento nel privato che intenda avvalersi del professionista.

Dipartimento Scientifico

 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell’Ordine

*A cura di:
Gaetano Pacchi*